



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA**

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 6213/2016** promossa da:

Parte_1 (C.F/P.I: **P.IVA_1**), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA BERTOLANI del Foro di Milano;
ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F: **P.IVA_2**), in persona del Sindaco *p.t.*,
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PAMBIERI del Foro di Milano;
CONVENUTO

Oggetto: Altri contratti atipici;

Conclusioni:

- **parte attrice:** *“Nel merito in via principale, per le ragioni e titoli di cui in narrativa: 1) Accertare e dichiarare che il **CP_1** **Controparte_1** è tenuto a riconoscere ad **Part** l'importo, corrispondente alla riduzione del fatturato previsto nei Piani Economici e Finanziari degli anni 2010 – 2011 e 2012, nella misura di € 41.938,54 oltre IVA (o nella diversa minore o maggiore somma accertata in corso di causa) in virtù del principio di integrale copertura dei costi di esercizio e di gestione, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e condannare il **CP_1** al pagamento, a favore della attrice, del relativo importo. 2) Condannare il **Controparte_1** **CP_1** al pagamento degli interessi di mora nella misura di € 22.667 o, nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa, per ritardato pagamento delle fatture indicate nel documento 13 e al punto 4 dell'atto di citazione ed accertare e dichiarare, ove occorra, la nullità ex art. 7 del d.lgs. 231/2002 dell'art. 14.04 del contratto di servizio 2013 – 2015 per le ragioni di cui agli scritti difensivi già depositati. 3) In subordine, accertare e dichiarare la minore somma che l'attrice doveva*

corrispondere al **Controparte_1** **CP_1** – tenuto conto delle ragioni di cui in narrativa e, in particolare, della quota di mancato fatturato spettante al **CP_1** e/o dell'importo relativo al mancato fatturato di **Part** e/o delle note di credito emesse dal **Controparte_1** **CP_1** in relazione alle fatture n. 2/3/4 2016 e/o di quanto già pagato a titolo di retrocessioni (€ 75.285,44, pari a € 84.008,24 iva inclusa o la diversa somma che fosse accertata in corso di causa) e/o degli interessi di mora dovuti dal **CP_1** - che **Part** ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto al **CP_1** e che quest'ultimo è tenuto a corrispondere alla attrice la somma di Euro di € 49.464,64 (oltre IVA) ovvero in subordine, la somma di € 37.307,42 (oltre IVA), ovvero ancora la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, con interessi moratori dal dovuto al saldo; condannare il **CP_1** al pagamento a favore della attrice della somma di € 49.464,64 (oltre IVA) ovvero in subordine, della somma di € 37.307,42 (oltre IVA), ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, con interessi moratori dal dovuto al saldo. 4) In ogni caso, accertare e dichiarare che **Parte_1** nulla deve corrispondere al **CP_1** [...] oltre agli importi già versati e che la stessa non è tenuta, per l'effetto, a corrispondere l'importo di € 91.416,34 oltre IVA (€ 100.557, 97) di cui alle fatture n. 2/3/4 2016. 5) In ogni caso, accertare il maggior credito di **Part**, per i titoli di cui in narrativa, nei confronti del **Controparte_1**, anche in virtù della compensazione dei crediti delle parti, e condannare il **Controparte_1** a corrispondere alla attrice la somma così determinata, ovvero in subordine, in virtù della anzidetta compensazione, determinare il minor importo dovuto da **Part** al **CP_1** 6) Accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale formulata dal **CP_1** di **Controparte_1** ovvero, in subordine, respingerla perché infondata. In via istruttoria, considerato l'avvenuto espletamento della richiesta consulenza tecnico d'ufficio, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (...) Poiché dalla consultazione dei documenti presenti nel fascicolo processuale telematico, regolarmente depositati ed accettati dalla cancelleria all'atto della costituzione in giudizio tramite il deposito dell'atto di citazione, ci si avvede che, per ragioni che non sono note, il doc. 3 relativo al contratto di servizio - (composto da 22 pagine e, segnatamente, inserito alle pagine da pag. 30 pag. 51 del file unico contenente i documenti da 1 a 7), pur citato anche nel provvedimento adottato dal Giudice del 23.11.2024 - non risulta leggibile. Si provvede, pertanto, al deposito di copia leggibile (doc. 3 Contratto di servizio ridepositato) e, in ogni caso, si formula specifica istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Vinte le spese”;

- **parte convenuta:** *“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la violazione dell’art. 10 della convenzione tra il Comune di Controparte_1 e la società Controparte_2 per la gestione della tariffa rifiuti del 20.03.2008 e, conseguentemente, accertare e dichiarare l’incompetenza o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito. Alternativamente, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la violazione dell’art. 25 del contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel comune di CP_1 [...] stipulata dalle parti il 29.01.2014 e/o la violazione delle norme in materia di negoziazione assistita, e, conseguentemente, dichiarare la improcedibilità della domanda e adottare i provvedimenti conseguenti ritenuti opportuni. Nel merito, in via principale, respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; in via principale e riconvenzionale, condannare Parte_1 per le causali esposte in narrativa, al pagamento del complessivo importo di € 120.620,19, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, ammettersi prova per testi e interrogatorio formale di parte attrice sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di indicare testi e formulare capitoli di prova nei modi e termini di legge.”.*

Fatto e svolgimento del processo

Con originario atto di citazione, notificato in data 30 settembre 2016, Parte_1 (d’ora in avanti anche “^{Parte}” o Pt_1) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia il Controparte_1 , esponendo di essere stata costituita nel 2009 per la gestione dei servizi di igiene urbana e di aver assunto tale attività per il Controparte_1 a far data dal 1° marzo 2010, in forza del conferimento dei rami d’azienda da parte di CP_3 [...] e di CP_2 subentrando nei contratti di servizio e nelle convenzioni stipulati con l’ente. La società attrice dedusse che i rapporti contrattuali, disciplinati dai contratti di servizio di igiene urbana e dalle convenzioni per la gestione della tariffa rifiuti (oltre che dalla normativa di settore, anche regolamentare, succedutasi a far tempo dalla introduzione del nuovo sistema incentrato sulla “tariffa rifiuti”) erano proseguiti sino al 31 maggio 2015 e che in tali rapporti vigeva il principio di integrale copertura dei costi di gestione e di investimento, attuato mediante l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) da parte dell’amministrazione locale, i quali stabilivano, altresì, la quota di remunerazione dell’attività, ancorché minoritaria, svolta dal Controparte_1 [...] .

In ragione di questo articolato sistema contabile, il CP_1 provvedeva ad emettere fatture nei confronti di Pt_2 e, quest’ultima, a partire dal 2010 al 2012 nei confronti degli utenti e dal 2013 ad emettere fatture nei confronti del gestore per la remunerazione della propria attività.

Espose che, cessato il rapporto al 31 dicembre 2015, il CP_1 aveva emesso nei confronti di Pt_2 fatture a titolo di retrocessioni TIA (tariffa integrata ambientale) per gli anni 2010-2012, per un importo complessivo di € 91.416,34 oltre Iva, mentre Pt_2 vantava, per contro, crediti nei confronti dell'ente derivanti dal minor fatturato realizzato rispetto alle previsioni contenute nei PEF per gli anni 2010, 2011 e 2012, dal mancato riconoscimento della quota di insoluti (ossia la morosità dell'utenza rilevata nel triennio) e dall'avvenuto pagamento di somme eccedenti il dovuto. L'attrice dedusse altresì di vantare un ulteriore credito per l'importo di € 112.497,70 relativo alla fattura n. VSP16-0113 rimasta insoluta, nonché crediti per interessi di mora su fatture pagate tardivamente nel corso del rapporto, per un importo non inferiore ad € 21.115,66.

Rappresentò, inoltre, che i tentativi di componimento bonario erano rimasti infruttuosi, avendo il CP_1 subordinato il pagamento delle proprie obbligazioni al previo soddisfacimento dei crediti da esso vantati, ritenuti dall'attrice insussistenti; e che pendeva innanzi al T.A.R. un giudizio (rubricato n. R.G. 627/2016) di impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 18 del 22 luglio 2015 che aveva espressamente escluso “gli importi relativi agli insoluti”, al netto degli eventuali recuperi effettuati, la cui auspicata definizione favorevole le avrebbe, così, consentito di recuperare anche la corrispondente voce di credito, pari ad € 113.594,93, a saldo del corrispettivo dovuto per la gestione del servizio.

Sulla base di tali allegazioni, giustificando la scelta di radicare il contenzioso innanzi all' CP_4 Parte_1 chiese dunque l'accertamento dei rispettivi rapporti “dare-avere”, la declaratoria di insussistenza dei crediti vantati dal CP_1 la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al pagamento delle fatture insolute e dei relativi interessi moratori, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese, riservando istanza di consulenza tecnica contabile.

Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 23 dicembre 2016, si costituì il [...] Controparte_1, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'iniziativa giudiziale perché proposta in violazione delle clausole convenzionali sul tentativo obbligatorio di componimento amichevole della controversia, oltreché in violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162/2014, in tema di negoziazione assistita obbligatoria per le domande di pagamento somme, a qualsiasi titolo, “non eccedenti cinquantamila euro”, sotto la quale soglia avrebbe dovuto realmente iscriversi la controversia, tenuto conto sia del pagamento della fattura VSP16-00113 da parte del CP_1 eseguito in data 13 settembre 2016 dunque prima della notifica della citazione, sia della natura del tutto ipotetica e meramente eventuale dei crediti asseritamente vantati dall'attrice con l'atto introduttivo.

Nel merito, l'ente convenuto contestò il criterio di ripartizione delle quote di "minor fatturato", regolato dall'art. 11 della convenzione, così come la controparte pretendeva di interpretarlo e applicarlo al rapporto, finendo illegittimamente per imputare al **CP_1** l'intera perdita di fatturato pari ad € 46.057,03 senza alcuna ragione, mentre, in relazione alla "quota insoluti", dando atto della pendenza del giudizio amministrativo, dedusse l'infondatezza della pretesa; quanto agli interessi moratori sulle fatture scadute, pur non negando "leggeri ritardi" sul pagamento di alcune fatture emesse dal gestore, ancorché oggettivamente imputabili alle difficoltà economiche in cui versavano le casse comunali, contestò i conteggi proposti in citazione, ritenendo doversi applicare l'art. 14.04 del contratto di servizio 2013-2015 nel calcolo degli interessi al tasso legale semplice e per i soli pagamenti eseguiti oltre "i due mesi successivi alla scadenza", con conseguente ricalcolo del (minore) importo e successiva compensazione con gli interessi dovuti, viceversa, da **Pt_2** per il mancato pagamento delle fatture n. 2, 3 e 4 del 2016.

Infatti, la difesa comunale dedusse che la stessa **Pt_1** inoltrò al **CP_1** un prospetto contabile dei debiti-crediti al 31 dicembre 2015, asseverata dall'organo di revisione KPMG S.p.A., in cui si attestava l'esistenza di un credito dell'ente verso **Parte** (e non viceversa) di oltre centomila euro per le fatture n. 2-3-4 del 2016, come altresì espressamente riconosciuto da **Pt_2** e perfino per il superiore importo di € 120.620,19 nella e-mail trasmessa il 12 luglio 2016; di tale somma, maggiorata degli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo, il **CP_1** domandò il pagamento, in via riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi.

Assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., le parti depositarono le rispettive memorie; oltre a ribadire e contestare quanto reciprocamente domandato ed eccepito, fermo il riconoscimento dell'avvenuto pagamento della fattura n. VSP16-0113 di € 112.497,70, le parti chiesero al g.i. di demandare a un c.t.u. la corretta ricostruzione dei rapporti "dare e avere".

Con ordinanza del 29 maggio 2017, venne, invece, dal primo giudice istruttore ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità, attuale ed effettivo, tra il giudizio amministrativo pendente davanti al **Controparte_5** di impugnazione della delibera comunale n. 18/2015 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Economico-Finanziario relativo all'annualità 2015, e quello promosso innanzi al Tribunale, essendo la definizione del primo direttamente incidente nella determinazione dei crediti domandati dall'attrice a titolo di corrispettivo del servizio di igiene urbana, cosicché questo secondo giudizio fu sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del primo.

Nelle more, a giudizio ancora sospeso, la causa fu riassegnata allo scrivente quale nuovo giudice titolare a far data dalla presa di possesso delle funzioni giurisdizionale in prima nomina (dal 18.11.2020), per poi essere riattivato dall'attrice, con ricorso depositato in data 23 marzo 2024, solo

allorché il Consiglio di Stato, Sez. V, si era pronunciato definitivamente in sede amministrativa, con la sentenza n. 224/2024, pubblicata il 05.01.2024.

Seguirono tre udienze dedicate al tentativo di conciliazione ed anche una proposta conciliativa formulata d'ufficio, resa "allo stato degli atti e salvo miglior approfondimento in sede istruttoria", in termini di totale compensazione delle reciproche poste creditorie e debitorie, a spese del giudizio compensate, non accettata dalla convenuta.

La causa proseguì quindi in istruttoria, acquisendo i documenti prodotti e disponendo CTU contabile con incarico affidato al dott. comm. **Persona_1** (ord. 18.12.2024), concluso con il deposito dell'elaborato in data 18 luglio 2025.

Esaminata la CTU e ritenuta matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza cartolare del 15 ottobre 2025, la causa fu infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (*ratione temporis* applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ragioni giuridiche della decisione

1. La **Parte_1** (società a capitale pubblico costituita nel 2010, derivante dall'aggregazione dei rami d'azienda di **Controparte_3** e **CP_2** ha gestito per un quinquennio il servizio di igiene ambientale e il servizio di gestione della tariffa dei rifiuti urbani e assimilati per conto del **Controparte_1**, subentrando, per effetto di operazioni societarie straordinarie (cfr. doc. 2 fasc. att.), nel contratto di servizio di igiene urbana e nella convenzione per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale, affidate dal **CP_1** alla società a partecipazione pubblica **CP_2** (società *in house providing* multiservizi partecipata dai Comuni di Magenta, **CP_6**, **Controparte_7**, **Pt_3**, **Pt_4** **Parte_5** [...] **CP_8**, **Controparte_1** e Santo Stefano Ticino).

Risulta dagli atti che, fino al 2012, i rapporti tra le parti erano regolati da un contratto di servizio di igiene urbana, sottoscritto nel 2005, che disciplinava le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale (cfr. doc. 3 fasc.att.), e da una separata convenzione per la gestione della TIA triennio 2008-2010 (cfr. doc. 4 fasc. att.). Entrambi i rapporti furono allineati nelle scadenze e annualmente prorogati dal **CP_1** dopo il subentro *ex lege* di **Parte_6** con le delibere di G.C. n. 80 del 20.12.2010 e n. 104 del 21.12.2011 e del C.C. n. 39 del 28.11.2012 (cfr. doc. 5, 6 e 7 fasc. att.).

In data 29 gennaio 2014 seguì, poi, la stipula tra le parti di un unico contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale (rep. n. 3360) - affidato ad **Parte_6** con le modalità di delegazione intraorganica "*in house*" - di disciplina dei reciproci impegni (anche economici) e delle prestazioni

che il gestore si era obbligato ad eseguire a favore dell'utenza e del **CP_1** per la durata di tre anni a decorrere dal 01.01.2013 fino al 31.12.2015 (cfr. doc. 7bis fasc. att.).

1.1 Come accennato in premessa, cessati i rapporti al 31.12.2015, la società attrice - richiamando il principio del recupero integrale dei costi del servizio, sancito dagli artt. 49 D.lgs. 22 del 1997, art 14 comma 1 D.l. 201 del 2011 e dall'art. 238 comma 4 D.lgs. 152 del 2006 e ribadito nei contratti di servizio e convenzioni succedutesi nel tempo - ha evocato in giudizio il **Controparte_1**

[...] per ottenere quanto, a suo parere, spettante:

1. a titolo di conguaglio sul corrispettivo di gestione, stante il "minor fatturato" registrato rispetto ai Piano Economico-Finanziari approvati dall'amministrazione comunale nel triennio 2010-2012, per un importo almeno pari alla propria quota, non coperta dalla tariffa, di € 41.938,54 (Iva esclusa), in applicazione del criterio dettato all'art. 11, comma 3 della convenzione (cfr. doc. 4 cit.);
2. sempre a titolo di conguaglio sul corrispettivo di gestione, stante la "morosità rilevata nel triennio", per un importo calcolato in € 113.594,93, pari a quanto fatturato e non riscosso da **Parte_6** sempre in applicazione del criterio dettato all'art. 11, comma 3 della convenzione (doc. 4 cit.), somma che, ai sensi del successivo art. 12, scorporata per gli "insoluti relativi all'anno precedente, al netto degli eventuali recuperi effettuati" andava a "decurtare le retrocessioni di cui all'art. 11 dell'anno di riferimento";
3. sulla fattura n. VSP16-0113 di € 112.497,70 emessa in data 29 giugno 2016 e con scadenza al 29 luglio 2016 (riferita "a titoli diversi rispetto a quelli sopra indicati e meglio riportati nell'oggetto della fattura"; così a pag. 19 citazione) emessa per "*canoni - apr/mag. 2016*" (cfr. doc. 13 fasc. att.);
4. a titolo di interessi di mora maturati su alcune fatture emesse tra il 2013 e il 2015 (elencate a pag. 19 e 20 della citazione, cui si rinvia) e saldate tardivamente dal **CP_1** quantificati in una somma non inferiore ad € 21.115,66, in applicazione dell'art. 14.04 del contratto di servizi del 2014 (cfr. doc. 7 bis cit.).

1.2 Con riferimento alla posta creditoria vantata al n. 2 in elenco, la società in citazione rappresentava di avere parallelamente impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto innanzi al **Controparte_5** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2015, avente ad oggetto "*Approvazione Piano finanziario servizio Igiene Ambientale anno 2015*", nella parte in cui non riconosceva la somma di € 137.375,79 quale quota di "insoluti" TIA relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. doc. 14.1 fasc.att.); dai motivi di impugnazione - in estrema sintesi - si comprende come, ad avviso di **Parte_6** la ragione per cui la delibera comunale non aveva riconosciuto i suddetti crediti nel PEF, giacché "*non ancora dichiarati*

inesigibili e non sopportati da documentazione necessaria per tale individuazione”, era, oltreché non condivisibile, illegittima in quanto violava l’art. 101, comma 5 D.P.R. n. 917/1983 (al quale operavano riferimento anche le linee guida TARES) sulla qualificazione di inesigibilità del credito e la posizione dell’amministrazione comunale contraria alle previsioni pattizie scaturenti dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 della convenzione per la gestione della tariffa dei rifiuti e dell’art. 17 del contratto di servizio, le quali non contemplavano né presupponevano l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive nei confronti degli utenti morosi.

1.3 Lo “scenario” prospettato nell’atto introduttivo era, dunque, diretto ad affermare, in definitiva, l’esistenza di un credito di *Parte_6* verso il *Controparte_1* per i titoli e le causali sopra riportate per importi complessivamente superiori rispetto al dovuto - indi eccedenti anche il credito, viceversa, vantato nei suoi confronti dal *CP_1* dell’importo di € 100.557,97 (i.e. € 91.416,34 oltre Iva) di cui alle fatture emesse il 27 giugno 2016 (v. pag. 17-18 della citazione, tab. 7 e n. 4 delle iniziali conclusioni) - quantificati in c.a. € 193.838,03, oltre Iva e oltre interessi dal dovuto al saldo, salva in ogni caso “la diversa minore o maggiore somma accertata in corso di causa”.

1.4 Conviene sin da subito chiarire che il quadro in origine prospettato è mutato nel corso del processo, rimasto a lungo sospeso in attesa della definizione del contenzioso amministrativo; le conclusioni precisate, da ultimo, dall’attrice tengono conto della evoluzione degli eventi e delle circostanze sopravvenute.

2. Deve anzitutto essere esaminata, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di improcedibilità delle domande attoree, tempestivamente sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata nelle conclusioni rassegnate.

2.1 Secondo la difesa dell’ente, l’azione intrapresa da *Parte_6* in sede civile deve ritenersi improcedibile, in quanto sia l’art. 25 del contratto di servizio del 2014, sia l’art. 10 della convenzione del 2008, subordinavano l’instaurazione del giudizio al previo esperimento di un tentativo di risoluzione amichevole della controversia, tentativo che parte attrice non aveva esperito. Segnatamente:

- il tenore dell’art. 10 della convenzione di gestione della tariffa rifiuti 2008-2010 (cfr. doc. 4, pag. 4 cit.), intitolato “Inadempienze”, espressamente prevedeva al comma 4 che *“Qualora sorgano contestazioni, dispute o divergenze nell’interpretazione del contratto e nell’applicazione delle misure sanzionatorie previste nel presente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le reciproche motivazioni, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti, vincolandosi all’accoglimento del parere stesso”*;

- l'art. 25 del contratto di servizio del 2014 (cfr. doc. 7bis, pag. 43), rubricato "Tentativo di accordo bonario", stabiliva che *"Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario. A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta. La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria (...)".*

2.2 L'eccezione è infondata.

Muovendo dalla nozione di procedibilità, intesa quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale (cfr., ad es., Cass. n. 4711/2022, che ricalca in motivazione Cass. n. 16092/2012) secondo cui la procedibilità stessa deve essere espressamente prevista, né può procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese anche le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità.

Giova richiamare, per i fini che qui interessano, il principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate neppure in senso estensivo (cfr. Cass. n. 967/2004).

Sul punto, va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui *"il patto che contempli l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, stante che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, sicché unicamente il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile - qualora non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia alla medesima azione - ed imporre condizioni di procedibilità. Ne deriva che l'inosservanza di una clausola contrattuale, la quale obblighi le parti, prima di rivolgersi al magistrato, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite, potrebbe eventualmente determinare conseguenze di natura sostanziale, come l'obbligazione di risarcimento del danno, tuttavia non assume rilevanza nel sistema processuale e non comporta*

l'improcedibilità, neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato al suddetto obbligo, non implicando, appunto, tale clausola alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1992, n. 8476)." (cfr. Cass. n. 4711/2022, ma così già Cass. n. 388/1977); tale pronuncia, sebbene resa in materia condominiale, esprimendo un principio di portata generale, ben può essere applicata anche al caso in esame.

Orbene, la previsione negoziale di far precedere l'instaurazione del giudizio da un tentativo amichevole di conciliazione non è causa di improcedibilità della domanda, in quanto le clausole suddette non introducono una forma di arbitrato, né rituale, né irrituale; anche il ricorso al *"parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti"*, previsto peraltro dal solo art. 10 della convenzione di gestione della tariffa ed espunto dall'art. 25 del successivo contratto di servizio, non integra una clausola compromissoria sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata.

Le clausole suddette, pur dettando l'impegno per entrambe le parti di promuovere il tentativo di composizione amichevole per le *"dispute"* o *"controversie"* nascenti dai rispettivi contratti, prima di adire l'autorità giudiziaria, non sono idonee a comportare una convenzionale rinuncia all'azione da parte dell'una o dell'altra, né potrebbe, nella stessa logica di principio, meramente differire nel tempo l'esercizio della medesima azione.

2.3 La seconda ragione di improcedibilità, sollevata tempestivamente dalla parte convenuta, presuppone l'applicabilità alla causa in esame dell'art. 3, comma 1, del D.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, che prescrive l'obbligo del procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, con riferimento alle domande di *"pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro."*

2.4 Anche tale eccezione non merita accoglimento.

Le controversie devono essere identificate alla stregua dell'oggetto della pretesa o del titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte in causa.

Con la previsione di un procedimento finalizzato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'art. 3 D.l. cit. stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l'una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore; l'altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa (cfr. Cass. n. 186/2025; v. anche Corte Cost. n. 162/2016).

Nel caso di specie, il valore della controversia, desumibile secondo il principio del *"disputatum"* dall'atto di citazione notificato a parte convenuta, era sicuramente superiore ad euro 50.000,00 ai

sensi dell'art. 10 c.p.c., commi 1 e 2, senza neppure considerare che l'espresso riferimento alla "diversa minore o maggiore somma accertata in corso di causa", contenuta nelle conclusioni rassegnate, lungi dal costituire un'espressione di stile, era idonea a dimostrare la volontà della società di chiedere somme addirittura superiori in presenza di indici idonei ad ingenerare, anche solo soggettivamente, il dubbio che il valore dei crediti vantati, pure all'esito delle decurtazioni operate in compensazione, potesse superare gli importi espressamente menzionati.

Come per la competenza per valore, anche ai fini della verifica sulla operatività, o meno, di una condizione di procedibilità della domanda (nella specie di negoziazione assistita), che deve essere risolta "in limine litis", trovano applicazione gli artt. 5 e 10 c.p.c., per cui il valore si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e in relazione al "quid disputatum" e non al "quid decisum"; la diversa interpretazione, avallata dalla convenuta, secondo cui non andrebbero considerati gli "importi fittizi" o le somme "solo eventuali" e dunque "ipotetiche", ancorché oggetto di domanda, al fine di riportare il valore della controversia sotto la soglia della condizione di procedibilità, non può essere condivisa in quanto non conforme al dettato normativo.

3. Venendo a trattare del merito, va detto che la questione amministrativa relativa al mancato riconoscimento, nel Piano Economico finanziario (PEF) del *Controparte_1* per l'anno 2015, della somma di € 127.318,00 corrispondente a crediti tariffari insoluti maturati nel triennio 2010-2012 per il servizio di igiene urbana svolto da *Parte_1* - pregiudiziale al diritto di credito vantato da detta società in sede civile e da determinarsi secondo quanto previsto dal meccanismo di calcolo regolato all'art. 11 della citata convenzione - è stata risolta, ormai, definitivamente dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 224/2024, pubblicata il 05.01.2024, che ha respinto l'appello proposto dalla stessa società, confermando la pronuncia di primo grado del *Controparte_5* che aveva rigettato il ricorso di *Parte_6* ritenendo non applicabile l'art. 101 TUIR e non sufficientemente dimostrata l'inesigibilità dei crediti.

3.1 Il Consiglio di Stato ha affermato, in linea di principio, che:

- la tariffa di igiene ambientale, avendo natura civilistica e non tributaria, trattandosi di un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, richiede l'applicazione delle ordinarie regole del diritto privato;
- in materia di tariffa sui rifiuti, l'inesigibilità dei crediti non può desumersi automaticamente dall'art. 101, comma 5, del TUIR, norma speciale dettata ai soli fini fiscali, ma deve essere provata caso per caso dal gestore del servizio secondo le ordinarie regole, previo esperimento anche delle procedure di riscossione coattiva, ove previste dalla convenzione;

- grava sul gestore l'onere di aver esperito anche la riscossione coattiva, munendosi di un titolo esecutivo, salvo prova dell'impossibilità oggettiva del recupero.

Quanto al rapporto contrattuale tra il **CP_1** e **Parte_6** il Supremo collegio, condividendo l'interpretazione data dal primo giudice, ha evidenziato che:

- l'art. 6, lett. c) della convenzione imponeva espressamente al gestore la riscossione "anche coattiva" della tariffa di igiene ambientale da parte degli utenti e che il successivo art. 12 (solleciti e recupero stragiudiziale) non esonerava da tale obbligo;
- né poteva attribuirsi rilievo dirimente al principio di "economicità" della gestione, in quanto tale criterio non legittima il gestore a operare una valutazione unilaterale e discrezionale circa l'opportunità di non procedere al recupero giudiziale di determinati crediti. In particolare, il richiamo all'antieconomicità dell'azione di recupero - spiegano i giudici amministrativi - non può tradursi nel potere di selezionare discrezionalmente gli insoluti da non perseguire, soprattutto in presenza di obblighi convenzionali che impongono espressamente la riscossione anche coattiva delle somme dovute in caso di persistente morosità.

Pertanto - conclude il Consiglio di Stato - in assenza di un effettivo esperimento delle procedure di riscossione coattiva e di una prova puntuale dell'inesigibilità dei singoli crediti, da parte di **Pt_6** [...] correttamente l'Amministrazione comunale ha negato il riconoscimento degli insoluti in sede di Piano economico-finanziario, con conseguente legittimità della deliberazione impugnata.

3.2 Sulla scorta della delimitazione del sopravvenuto quadro processuale, che ha visto diventare incontrovertibile la richiamata sentenza n. 224/2024 nel giudizio amministrativo, l'attrice ha conseguentemente limitato le domande avanzate in questa sede verso il **CP_1** ai soli crediti indicati ai punti 1 (riduzione di fatturato) e 4 (interessi moratori) dell'elenco sopra citato, espungendo dai propri conteggi e dalle conclusioni precisate in data 14.10.2025, le somme pretese a titolo di insoluti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 (punto 2).

Va precisato che la delibazione di tali domande non è preclusa dal *dictum* della sentenza del Consiglio di Stato sul diniego della quota di insoluti nel PEF del 2015.

Invece, il credito di cui al punto 3 dell'elenco (fattura n. VSP16-0113 di € 112.497,70) è presto venuto meno a fronte della eccezione (estintiva) di avvenuto pagamento sollevata, nel primo atto difensivo, dal **CP_1** convenuto, comprovato dalla contabilizzazione del pagamento nell'estratto conto del gestore al 18 novembre 2016 (cfr. doc. 3 fasc. conv.) ed infine riconosciuto da parte attrice (pag. 3 della terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 10.04.2017), come effettivamente eseguito dal **Controparte_1** prima della notifica della citazione, pur avendone avuto contezza solo in seguito per (asseriti) "tempi tecnici di registrazione".

3.3 Ciò posto, effettuata la delimitazione dell'oggetto del contendere alle rimanenti pretese, in relazione alla prima (punto 1) la società **Pt_1** ha fin dall'inizio sostenuto che - essendo la remunerazione del servizio di igiene ambientale regolata dal **Controparte_1** attraverso l'adozione del sistema tariffario e regolata, tra loro, nell'ambito della definizione dei Piani finanziari annuali di volta in volta approvati (cfr. doc. 19 fasc. att.) - una volta cessato il rapporto, in qualità di gestore del servizio non aveva ricevuto l'intero corrispettivo spettante per gli anni 2010, 2011 e 2012. Facendo leva sul principio regolatore di "integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio", la società ha, dunque, sostenuto e continuato a sostenere, con la riassunzione del giudizio sospeso, che proprio tale regola sia stata recepita tra le parti e dovrebbe informare l'interpretazione delle relative pattuizioni, precisamente:

- l'art. 17 del contratto di servizio di igiene urbana del 2005, che prevedeva che *"Essendo il Comune di **CP_1** passato "a tariffa", il corrispettivo dovuto dal Comune all' **Pt_7** per le prestazioni descritte è quello che risulta dal Piano finanziario approvato per l'anno di riferimento"* (cfr. doc. 3, pag. 22), rinviando per il resto alla "apposita convenzione" per la gestione della tariffa medesima;
- l'art. 11, comma 3 della convenzione per la gestione della tariffa rifiuti 2008-2010 (prorogata), nella parte in cui stabiliva che: *"La differenza tra quanto fatturato da **CP_2** e quanto indicato nel piano finanziario, dedotta la percentuale di morosità dell'anno, verrà ripartita in proporzione ai costi di competenza del **Controparte_1** e di **CP_2** così come riportato nel piano finanziario."* (cfr. doc. 4 cit., pag. 5).

In particolare, ritiene l'attrice che l'art. 11 della convenzione, nella parte in cui prevede la ripartizione tra **CP_1** e gestore della "differenza tra quanto fatturato" da quest'ultimo e quanto annualmente "indicato" nei Piani economico finanziari, "in proporzione" ai rispettivi "costi di competenza", così come "riportato nel piano finanziario", costituisca un articolato meccanismo volto - in sostanza - se non a remunerare direttamente, quantomeno a "tenere indenne" il gestore dalle perdite derivanti dal minor fatturato conseguito dal gestore nei periodi di riferimento (2010 - 2012) rispetto a quanto, diversamente, prospettato nei PEF approvati dal **CP_1** (cfr. doc. 19 fasc. att.).

Tale interpretazione è stata avversata dalla difesa comunale, la quale ha sempre contestato l'imputabilità a sé dello scostamento tra fatturato effettivo e PEF, ritenendo che la "perdita di fatturato" sia *pro quota* imputabile esclusivamente al gestore e l'art. 11 della convenzione da interpretare nel senso più coerente con la natura "aleatoria" o "non garantita" del risultato economico della gestione.

3.4 Ai fini di una corretta esegesi della clausola convenzionale, necessaria premessa è quella che attiene al quadro normativo di riferimento.

Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente).

Nell'ambito di tale successione di norme, il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo.

Il legislatore ha così inteso superare le precedenti gestioni pubbliche in economia, considerate oramai inadeguate per un'efficace amministrazione del settore. Tra i principali contenuti riformatori dell'impianto normativo figura anche l'unicità della tariffa, calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La scelta operata dal legislatore è, dunque, consistita nella ricerca di un modello di gestione in cui trovi adeguata sintesi la dialettica tra efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e l'essenziale universalità del servizio.

Come ricordano, poi, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 5386/2022, in tema di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il D.Lgs. n. 152/2006, art. 238 nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cd. TIA 2), ne rimetteva la determinazione alle Autorità d'ambito (comma 3), limitandosi a disporre che essa dev'essere *“composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”* (comma 4); esso rinvia ad un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente l'individuazione dei *“criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”* (comma 6), con la duplice precisazione che il regolamento deve tenere conto *“anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”* (comma 7), e che l'eventuale modulazione della tariffa deve tenere conto *“degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio”* (comma 8).

La complessiva soluzione legislativa in discorso è stata mantenuta in vigore fino all'adozione (col D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2013 *“sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”* (art. 14, c. 46); nel caso di specie, di ciò viene dato atto anche all'art. 14 del nuovo contratto di servizio stipulato tra le parti il 29 gennaio 2014 (cfr. doc. 7bis fasc. att.).

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza dell'adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati (come nella fattispecie) dalla TARSU alla TIA1, potevano continuare ad applicare il vigente regime di prelievo, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino all'adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, risultando espressamente prevista l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 6 (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 34283/2019; Cass. n. 8650/2019; Cass. n. 31286/2018; Cass. n. 23820/2018; Cass. n. 17271/2017).

La determinazione del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, pertanto, aveva luogo sulla base di un sistema normativo a più livelli che, muovendo dall'enunciazione di principi generali riguardanti la struttura della tariffa e gli obiettivi da perseguire nella quantificazione delle sue componenti, si sviluppava attraverso la fissazione di criteri e condizioni cui gli enti locali dovevano attenersi nell'individuazione del costo complessivo del servizio, che costituiva poi un parametro di riferimento essenziale ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

Quando consacrate nel contratto, tali condizioni, pur configurandosi come il risultato di scelte discrezionali dell'Amministrazione, riconducibili in ultima analisi al potere attribuito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e improntate al principio della copertura integrale dei costi, rivestono per la stessa, non meno che per l'affidatario del servizio, carattere vincolante, risolvendosi nell'attribuzione di diritti e nell'imposizione di corrispondenti obblighi a carico delle parti, la cui inosservanza, traducendosi nell'inadempimento del contratto, ben potrebbe dar luogo a responsabilità nei confronti della controparte, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 35952/2021 e Cass., Sez. Un., n. 5386/2022).

In tale contesto, sviluppatosi prima dell'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1 applicabile dal 2018-2021 e successive evoluzioni) mediante dell'intervento regolatorio dell'ARERA - come

evidenzia anche il c.t.u. dott. **Persona_1** nelle premesse dell'elaborato (v. p. 2.2, pag. 13-15) - la normativa *ratione temporis* applicabile si limitava a richiamare il principio del “full recovery cost” (meglio: di economicità della gestione), in virtù del quale la tariffa dev'essere determinata in modo tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura integrale dei costi di gestione, ma non prevedeva meccanismi espliciti e standardizzati di conguaglio e perequazione volti a riallineare, in un orizzonte pluriennale, i ricavi effettivi del gestore ai ricavi ammessi, lasciando, in sostanza, l'adeguamento della tariffa ad apposite previsioni contrattuali tra le parti.

3.5 È in questa cornice che la menzionata convenzione per la gestione della TIA stipulata tra il **CP_1** di **Controparte_1** ed **CP_2** (poi **Parte_6**), oltre a stabilire gli importi a carico del gestore quale quota del “costo del servizio” (art. 13), ha previsto, tra le altre condizioni, all'art. 11, comma 3, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, un proprio meccanismo di perequazione o conguaglio sul corrispettivo.

Ora, ritiene questo Giudice che il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non è tale da sorreggere la tesi sostenuta da **Parte_6** secondo cui, fermo il diritto al corrispettivo annuale spettante per la gestione del servizio, la convenzione prevederebbe altresì un meccanismo volto a garantire al gestore, sempre e comunque, il raggiungimento di una soglia di fatturato “minimo”, corrispondente cioè a quello indicato nel PEF approvato annualmente dall'ente locale, sicché l'eventuale “minor fatturato” (pari alla differenza tra quello effettivamente realizzato e quello indicato nel piano), per quota di competenza del gestore medesimo, andrebbe posto in capo al **CP_1** che dovrebbe coprirlo con proprie risorse ovvero “assorbirlo” riversandolo, anche parzialmente, nella determinazione della tariffa dovuta (dagli utenti) gli anni successivi.

Si tratta, infatti, di un'esegesi che non trova appiglio nel senso letterale della disposizione in rilievo e, soprattutto, perviene ad un esito interpretativo asistematico e non rispettoso degli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 3 della convenzione) - espressione del principio di buon andamento a cui deve uniformarsi la pubblica amministrazione – alla cui osservanza era pacificamente tenuta la società, quale soggetto gestore del servizio, incaricata del servizio e della gestione della tariffa sui rifiuti.

3.6 La società attrice è nel vero quando sostiene che il gestore del servizio deve essere messo in condizione di recuperare i costi di investimento e di esercizio, in virtù del principio europeo del “full recovery cost”.

Erra, invece, quando mostra di ritenere che qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, consenta al gestore di pretendere la rifusione da parte dell'ente e, in definitiva, degli utenti destinatari della tariffa, senza alcuna distinzione od ulteriore dimostrazione.

Il principio del “full cost recovery”, di matrice eurounitaria e recepito nell’ordinamento nazionale, impone che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia strutturato in modo tale da assicurare, attraverso il gettito tariffario, la copertura integrale dei costi ad esso inerenti. Tale principio, desumibile dalla Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e trasfuso nel sistema interno per il tramite del D.lgs. n. 22/1997, poi Direttiva 2008/98/CE e D.lgs. n. 152/2006, non può tuttavia essere inteso in senso assoluto e incondizionato, dovendo essere coordinato con le esigenze di efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ne consegue che il Piano Economico-Finanziario (PEF) quale strumento di previsione del fabbisogno tariffario, predisposto ed approvato dagli organi comunali anche sulla base dei dati trasmessi annualmente dal soggetto gestore (v. art. 4 della convenzione), non si limita a recepire passivamente i risultati economici dell’esercizio, ma opera una selezione delle componenti di costo, distinguendo tra costi operativi, costi di capitale e ulteriori partite regolatorie, ammettendo a copertura tariffaria esclusivamente quelle voci che risultino coerenti con i parametri fissati dal **CP_1** e con gli obiettivi di efficienza del servizio.

Si tratta però di costi definibili come *standard*, nel senso che al gestore non è consentito di traslare puramente e semplicemente i costi di volta in volta da lui in concreto sopportati al **CP_1** il quale dovrebbe, poi, riversarli sull’utenza.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa di vertice, affermando che il metodo tariffario non attribuisce al gestore un diritto all’integrale adeguamento dei corrispettivi, né al recupero dei maggiori costi sostenuti, configurandosi piuttosto come un sistema volto a garantire la copertura dei soli costi efficienti e riconosciuti (cfr. Cons. Stato n. 6466/2025). Analogamente, è stato chiarito che la tariffa è parametrata al costo del servizio determinato secondo criteri normativi e non già al risultato economico della gestione (cfr. Cons. Stato n. 5472/2023; Cons. Stato, n. 7614/2025).

In termini coerenti si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato come la verifica della legittimità della tariffa debba essere compiuta con riferimento al rapporto tra costi del servizio e gettito tariffario, e non già alla redditività o alle perdite del gestore (cfr. Cass. Sez. Un., n. 29593/2022; Cass. n. 28577/2024; Cass. n. 2989/2024, in tema di adeguamento revisionale della tariffa in materia di servizio idrico integrato, ma pur sempre con riferimento al principio europeo del full recovery cost; v. Cass., Sez. Un., n. 5386/2022 in tema di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

Ne consegue che eventuali perdite d’esercizio non sono di per sé suscettibili di integrale copertura tariffaria, potendo rilevare esclusivamente nei limiti in cui riflettano costi riconosciuti dal sistema regolatorio o recuperabili perché afferenti a costi imprevisti ed imprevedibili al momento

dell'erogazione e fatturazione del servizio, restando altrimenti espressione del rischio imprenditoriale proprio dell'attività svolta.

Deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (cfr. Cons. Stato n. 8502/2020; Cons. Stato n. 3484/2022).

3.7 È alla luce di tali principi che, ad avviso del Tribunale, va letto e interpretato il meccanismo di ripartizione - mediante retrocessione - consegnato all'art. 11, comma 3 per gli "scostamenti" di fatturato, non a caso da svolgersi "in proporzione ai costi di competenza" del **CP_1** e del soggetto gestore, "così come riportato nel piano finanziario", basato quindi sui costi effettivamente sostenuti dalle parti, nella pertinenza-corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica, dovendosi escludere, invece, i conguagli regolatori di perdite di fatturato derivanti da errori di gestione o di previsione, collegati alla generale rischiosità del servizio di igiene ambientale e di riscossione della relativa tariffa.

4. Può a questo punto essere esaminata la consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, disposta nel corso del processo, con la seguente premessa.

L'insufficienza tecnica del giudice, che il perito può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti. La consulenza d'ufficio è funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all'ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio (cfr. Cass. n. 2774/2025).

Va, inoltre, ribadito il principio secondo cui le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, mediante l'indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. Cass. n. 200/2021; Cass. n. 22388/2025).

4.1 Tanto premesso, quanto alla pretesa creditoria relativa al minor fatturato rispetto alle previsioni dei PEF 2010-2012, correttamente il consulente dell'ufficio (v. pag. 16-17), al pari del c.t. di parte convenuta, ha rilevato come il piano economico finanziario abbia natura previsionale e non possa

fondare, di per sé, un diritto automatico al ripiano integrale delle differenze tra fatturato atteso e fatturato effettivo.

Trovando applicazione l'art. 11, comma 3 della convenzione, esso impone la ripartizione del minor fatturato, al netto della morosità, in proporzione ai costi di competenza di ciascun soggetto, calcolata dal c.t.u. come da tabella esplicativa che, per comodità, si riporta.

Voce	2010	2011	2012	Totale
Fatturato da piano finanziario	635.142,08	669.324,87	716.748,22	2.021.215,17
Fatturato effettivo	624.129,35	649.126,70	701.902,10	1.975.158,15
Quota da retrocedere al Comune	72.690,03	54.814,17	56.421,86	183.926,06
Quota perdita ALA	-9.717,05	-18.544,04	-13.677,45	-41.938,54
Quota perdita Comune	-1.260,37	-1.654,12	-1.168,68	-4.083,17
Importo netto da riconoscere al Comune	61.712,61	34.616,01	41.575,73	137.904,35

4.2 Orbene, in applicazione delle regole generali di riparto dell'onere della prova, gravava in capo all'attore (gestore) l'onere di dimostrare la natura dei "costi", causa del minor fatturato per un totale di € 46.021,71 nel triennio [-10.977,42 anno 2010; - 20.198,16 anno 2011; - 14.846,13, anno 2012; v. sintesi esplicativa, pag. 21 rel. CTU] di cui ha chiesto la retrocessione al **CP_1** rappresentando "fatti costitutivi" della pretesa, secondo i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).

Tale prova non è stata evidentemente fornita.

Ne consegue che è corretta e va condivisa la conclusione del c.t.u. (v. pag. 31, 46 e 49), secondo cui, all'esito del riparto secondo il meccanismo convenzionale in questione, la quota imputabile al **CP_1** risulta limitata all'importo di - € 4.083,17, mentre la parte restante del minor introito pari ad - € 41.938,54 deve ritenersi afferente al rischio operativo e rimane in capo al gestore.

4.3 Non può essere condivisa l'osservazione difensiva, ribadita da parte attrice nella comparsa conclusionale, che fa leva sulla modalità di affidamento diretto - *in house providing* - del servizio di igiene urbana e di riscossione della relativa tariffa ad **Parte_6** e della partecipazione pubblica totalitaria della stessa.

Infatti, la società "in house", pur costituendo una "longa manus" dell'amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario (come recepito con nettezza dal legislatore all'art. 1, comma 3, Dlgs. n. 175/2016). Come tale, la società "in house" non è esonerata dal rischio d'impresa; nonostante il "controllo analogo", essa opera in un contesto di mercato, esponendosi a rischi di insolvenza e, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 7646/2023), all'assoggettamento alle procedure concorsuali e fallimentari.

Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è compresa la società di capitali a prevalente capitale pubblico locale (cfr. Cass. n. 23386/2024).

Pertanto, la quota relativa alla perdita di fatturato registrato nel triennio 2010-2012 non può essere riconosciuta come posta creditoria spettante alla società attrice nei confronti dell'ente convenuto, in quanto infondata.

5. Quanto alla spettanza degli interessi moratori maturati sulle fatture emesse da **Parte_6** nei confronti del **CP_1** **Controparte_1** per canoni trimestrali dal 2013 al 2015 (punto 4 dell'elenco che precede), va preliminarmente osservato che è incontrovertito tra le parti l'avvenuto pagamento della sorte capitale delle fatture in elenco (v. pag. 20-21 citazione), né le date in cui i pagamenti registrati dal gestore sono state specificamente contestate dalla difesa del **CP_1** (v. anche doc. 13 fasc. att.); piuttosto, in discussione sono la data di decorrenza, i termini di pagamento ed il saggio di interesse, che l'attrice vorrebbe agganciare alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, osservando che tale disciplina è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni e aggiungendo che, ai sensi dell'art. 4, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento che è, ordinariamente, di trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Va altresì precisato che tale domanda, riferendosi al corrispettivo per l'esecuzione dei servizi nel periodo successivo al 01.01.2013, trova titolo nel contratto di servizio di igiene ambientale del 29 gennaio 2014, il quale all'art. 14.04 ("Pagamenti") così testualmente prevede: *"Il compenso annuo così come definito al precedente punto 14.01, nonché quelli che saranno definiti per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 14.02, sarà corrisposto in rate trimestrali, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione della scadenza tramite mandati di pagamento a favore di ^{Part}, preceduti da formale liquidazione effettuata sulla base di fatture da far pervenire entro il primo giorno del mese successivo alle scadenze. Qualora il ritardo del pagamento delle rate – sempre per cause di forza maggiore - eccedesse i due mesi successivi alla scadenza, sulle somme dovute e non pagate saranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma (...)"*.

5.1 Sul punto il c.t.u., pur avendo ritenuto applicabile il tasso legale di mora maggiorato di otto punti percentuali per le fatture esposte da **Parte_6** ha rideterminato il credito dovuto a tale titolo ritenendo che il contratto sottoscritto tra le parti, in conformità con la citata disciplina

legislativa, fissando il termine di pagamento in “*ulteriori 30 giorni dalla maturazione della scadenza*”, conduca al complessivo periodo di 60 giorni entro cui l’amministrazione comunale avrebbe potuto eseguire il saldo delle fatture ricevute dal gestore (v. pag. 32 rel. CTU). In altri termini, per il c.t.u. è pacificamente applicabile il saggio degli interessi fissato dall’art. 5 del decreto cit., a decorrere, però, dalla diversa data sopra indicata.

All'esito, il consulente dell’ufficio ha rideterminato l’ammontare degli interessi moratori dovuti ad

Parte_6 riducendolo alla somma di € 10.509,99 (v. pag. 20 rel. CTU).

TASSI LEGALI DI MORA		
Dal	Al	Tasso
01/01/2013	30/06/2013	8,75%
01/07/2013	31/12/2013	8,50%
01/01/2014	30/06/2014	8,25%
01/07/2014	31/12/2014	8,15%
01/01/2015	30/06/2015	8,05%
01/07/2015	31/12/2015	8,05%
01/01/2016	30/06/2016	8,05%

Data Ft.	N.	Importo	Pagamento	Pagato	Interessi
24/06/2013	VI 13-000210	385.170,91	13/11/2013	385.170,91	7.355,18
30/10/2013	VI 13-000390	192.585,45	31/01/2014	190.085,45	1.420,43
			04/02/2014	2.500,00	20,94
21/01/2014	VI 14-000001	192.585,45	17/02/2014	192.585,45	
30/04/2014	VI 14-000169	192.585,45	14/07/2014	192.585,45	645,56
30/06/2014	VI 14-000250	192.585,45	05/08/2014	192.585,45	
30/09/2014	VI 14-000466	192.585,45	12/12/2014	192.585,45	559,03
31/10/2014	VI 14-000799	13.605,31	12/12/2014	13.605,31	
10/12/2014	VI 14-000892	197.120,55	12/02/2015	197.120,55	173,90
30/03/2015	VSP15-00060	179.200,50	26/05/2015	179.200,50	
30/06/2015	VSP15-00112	179.200,50	29/07/2015	179.200,50	
30/09/2015	VSP15-00177	147.836,79	10/11/2015	147.836,79	
22/12/2015	VSP15-00226	168.745,93	29/02/2016	168.745,93	334,95
				Totale interessi	10.509,99

5.2 Per quanto l’interpretazione del contratto e delle norme di diritto è rimessa al giudice, senza alcun vincolo derivante dalle valutazioni del c.t.u., ritiene il Tribunale di non poter condividere in parte *qua* le conclusioni del c.t.u.

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dall’art. 62, comma 11, del D.L. 24.1.2012, n. 1 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 (applicabile *ratione temporis* alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto), recante la disciplina speciale di attuazione del diritto dell’Unione europea, è inequivoco nel disporre che gli interessi moratori *de quibus* decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, variamente individuato dai successivi commi dello stesso articolo, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento “*di una richiesta equivalente di pagamento*”, o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell’accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando “*non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento*”.

Tale cogente disciplina si applica necessariamente anche alla Pubblica Amministrazione, come chiariscono ulteriormente sia il comma 4 dello stesso articolo, secondo cui “*Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.*”.

La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha affermato che, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del D.Lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cass. n. 11721/2024; Cass. n. 24390/2023; Cass. n. 25924/2019).

Può quindi ritenersi che, anche in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti, il **CP_1** sia tenuto al pagamento degli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 (in questi termini, v. Cass. n. 27865/2024).

5.3 Nel caso di specie, l'art. 14.04 del contratto di servizi, che sicuramente non brilla per chiarezza e linearità espressiva, deve essere interpretato facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Sotto il profilo strettamente letterale, in primo luogo la clausola stabilisce che:

- il compenso annuo è suddiviso in rate trimestrali;
- ciascuna rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla maturazione della relativa scadenza, mediante mandati di pagamento a favore di **Parte_6**
- il pagamento è subordinato a una formale liquidazione, che deve avvenire sulla base di fatture che il creditore è tenuto a trasmettere entro il primo giorno del mese successivo alla scadenza della rata.

Nella seconda parte, la clausola prende in considerazione l'ipotesi di ritardo nel pagamento: qualora tale ritardo, sempre per cause di forza maggiore, superi i due mesi successivi alla scadenza, sulle somme non pagate maturano interessi "legali". Tali interessi decorrono, però, non dalla scadenza originaria, ma dalla "data di pagamento di cui al primo comma", espressione che, sul piano letterale, pare richiamare il termine dei 30 giorni dalla "maturazione della scadenza". Il riferimento nell'inciso alla "forza maggiore", poi, può al più giustificare il ritardo ma non elimina automaticamente il diritto agli interessi, salvo casi oggettivi e documentabili.

Il tenore testuale evidenzia quindi la volontà di differire e attenuare le conseguenze dell'inadempimento.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1363 c.c., la clausola deve essere interpretata nel contesto complessivo del contratto e in coordinamento con la disciplina legale di riferimento in termini di ritardi nel

pagamento, ossia il D.lgs. n. 231/2002, che invece prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dalla scadenza. In questa prospettiva sistematica, la previsione contrattuale introduce una deroga peggiorativa per il creditore.

L'interpretazione secondo il principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. - che nei casi dubbi o di significazioni polisense del contratto o della singola clausola, impone di preferire la lettura che attribuisca ad essa un senso compiuto o utile, ossia che consente la produzione di effetti giuridici - ad esempio, leggendo il termine di "due mesi successivi alla scadenza" come momento di esigibilità e non di maturazione degli interessi per il creditore, appare davvero forzata rispetto al dato letterale ed incoerente sul piano sistematico; inoltre, la regola di conservazione non può essere utilizzata per attribuire al contratto o alla singola clausola un effetto giuridico maggiore rispetto a quello che le parti avrebbero inteso attribuirle.

Infine, i criteri di buona fede (art. 1366 c.c.) e di interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.) inducono a privilegiare una lettura che, nel caso di specie, eviti effetti squilibrati a danno del creditore.

5.4 In questo quadro, assume rilievo decisivo l'art. 7 D.lgs. n. 231/2002, il quale sancisce la nullità delle clausole "gravemente inique" in danno del creditore, tra cui rientrano quelle che escludono o limitano il diritto agli interessi moratori o ne alterano significativamente la decorrenza. La nullità è parziale e colpisce la singola pattuizione, che viene sostituita di diritto ex art. 1339 c.c. dalla disciplina legale.

A fronte delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi legittima istanza di parte attrice quella di sentire accertare la nullità della singola clausola di cui all'art. 14.04 sulla decorrenza degli interessi di mora, in quanto gravemente iniqua per l'operatore economico (anche a capitale interamente pubblico) del servizio d'igiene urbana.

Infatti, la clausola in esame:

- ritarda artificiosamente le ragioni del creditore, prevedendo che gli interessi maturino solo dopo due mesi dalla scadenza, quando la legge li riconosce automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. In questo modo, l'operatore sopporta integralmente il costo finanziario del ritardo della pubblica amministrazione per un periodo significativo, senza alcuna compensazione;
- tende a ridurre l'entità del ristoro, sostituendo gli interessi moratori - più elevati e con funzione anche dissuasiva - con i soli "interessi legali", decisamente inferiori, così svuotando la funzione della disciplina sui ritardi di pagamento, che è proprio quella di scoraggiare comportamenti dilatori anche della P.A.;

- inoltre, nel servizio di igiene urbana l'operatore di regola sostiene costi incompressibili (personale, mezzi, carburante, smaltimento), trattandosi di un servizio essenziale che deve essere garantito senza interruzioni. Il ritardo nei pagamenti, non adeguatamente compensato, finirebbe per incidere direttamente sulla liquidità e sull'equilibrio finanziario dell'impresa;
- infine, non può essere trascurato che la clausola si inserisce in un rapporto strutturalmente sbilanciato, in cui la Pubblica Amministrazione ha un potere contrattuale maggiore. La previsione di condizioni peggiorative rispetto allo *standard* legale accentua tale squilibrio, integrando proprio quella situazione di "grave iniquità" che l'art. 7 del decreto intende reprimere, con conseguente nullità della pattuizione nella parte sfavorevole al creditore, ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Ne consegue che la previsione contrattuale che differisce di due mesi la maturazione degli interessi legali va espunta e sostituita *ex lege* con la regola legale: gli interessi moratori iniziano a maturare automaticamente dal giorno successivo alla scadenza delle fatture, senza necessità di costituzione in mora.

5.4 Dovendosi procedere al computo degli interessi di mora secondo quanto previsto dal contratto e in conformità della disciplina normativa, il ritardo complessivo nel pagamento delle fatture allegate da **Parte_6** risulta pari a complessivi 454 giorni, come da tabella qui rielaborata sulla base dei dati analitici risultanti *ex actis*.

Data fattura	N. fattura	Importo (€)	Scadenza	Pagamento	Ritardo
24/06/2013	VI13-000210	385.170,91	24/07/2013	13/11/2013	112
30/10/2013	VI13-000390 (1*)	190.085,45	30/11/2013	31/01/2014	62
30/10/2013	VI13-000390 (saldo)	2.500,00	30/11/2013	04/02/2014	66
21/01/2014	VI14-000001	192.585,45	21/02/2014	17/02/2014	0
30/04/2014	VI14-000169	192.585,45	31/05/2014	14/07/2014	44
30/06/2014	VI14-000250	192.585,45	30/07/2014	05/08/2014	6
30/09/2014	VI14-000466	192.585,45	30/10/2014	12/12/2014	43
31/10/2014	VI14-000799	13.605,31	30/11/2014	12/12/2014	12
10/12/2014	VI14-000892	197.120,55	09/01/2015	12/02/2015	34
30/03/2015	VSP15-00060	179.200,50	30/04/2015	26/05/2015	26
30/06/2015	VSP15-00112	179.200,50	30/07/2015	29/07/2015	0
30/09/2015	VSP15-00177	147.836,79	30/10/2015	10/11/2015	11
22/12/2015	VSP15-00226	168.745,93	22/01/2016	29/02/2016	38

Applicando il saggio degli interessi di mora tempo per tempo vigente, si perviene al conteggio esplicito nella seguente tabella.

Data fattura	N. fattura	Importo (€)	Scadenza	Pagamento	Ritardo	Tasso moratorio	Interessi (€)
24/06/2013	VI13-000210	385.170,91	24/07/2013	13/11/2013	112	8,50%	10.046,10
30/10/2013	VI13-000390 (1*)	190.085,45	30/11/2013	31/01/2014	62	8,50%	2.704,16
30/10/2013	VI13-000390 (saldo)	2.500,00	30/11/2013	04/02/2014	66	8,25%	37,83
21/01/2014	VI14-000001	192.585,45	21/02/2014	17/02/2014	0	—	0,00
30/04/2014	VI14-000169	192.585,45	31/05/2014	14/07/2014	44	8,25%	1.907,92
30/06/2014	VI14-000250	192.585,45	30/07/2014	05/08/2014	6	8,15%	258,01
30/09/2014	VI14-000466	192.585,45	30/10/2014	12/12/2014	43	8,15%	1.849,08
31/10/2014	VI14-000799	13.605,31	30/11/2014	12/12/2014	12	8,15%	36,45
10/12/2014	VI14-000892	197.120,55	09/01/2015	12/02/2015	34	8,05%	1.478,13
30/03/2015	VSP15-00060	179.200,50	30/04/2015	26/05/2015	26	8,05%	1.027,58
30/06/2015	VSP15-00112	179.200,50	30/07/2015	29/07/2015	0	—	0,00
30/09/2015	VSP15-00177	147.836,79	30/10/2015	10/11/2015	11	8,05%	358,66
22/12/2015	VSP15-00226	168.745,93	22/01/2016	29/02/2016	38	8,05%	1.414,23
	TOTALE	2.233.807,74					21.118,15

La somma indicata, sostanzialmente in linea con quella inizialmente prospettata al doc. 13 fasc. att., rappresenta l'importo complessivo dovuto dal *Controparte_1* a titolo di interessi moratori, determinato mediante il calcolo analitico degli interessi maturati su ciascuna fattura nei rispettivi periodi di ritardo.

Diversamente, la rettifica in aumento fino a 514 giorni di ritardo, menzionata dal consulente tecnico di parte attrice nel corso delle o.p. (v. pag. 255-256 rel. CTU), non è stata accompagnata dalla produzione di un prospetto alternativo, né da elementi idonei a consentirne il controllo analitico, sottraendosi al necessario vaglio critico sia del c.t.u., sia del giudice.

Va pertanto riconosciuto ad *Parte_6* un credito verso il *Controparte_1* *CP_1* a titolo di interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231 del 2002 maturati sulle fatture sopra indicate e quantificato in complessivi € 21.118,15.

6. Risolte le questioni inerenti alle domande principali, va ora esaminata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto, anzitutto, il pagamento dell'importo di € 100.557,97 (€ 91.416,34, oltre Iva) richiesto dal *Controparte_1* verso il gestore *Parte_6* in relazione al mancato pagamento delle fatture n. 2, 3 e 4 dell'anno 2016, con descrizione "acconto piano finanziario TIA" anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. doc. 6, 7 e 8 fasc. conv.), successivamente stornate (dopo l'ordinanza del 29.05.2017 di sospensione del presente giudizio) mediante emissione in data 13.06.2017 di note di credito di pari importo, come accertato anche dal c.t.u. (v. pag. 258-260 rel. CTU).

Parte attrice, richiamandosi invero alla c.t.u., assume che tale storno contabile avrebbe determinato l'integrale venir meno del credito, con conseguente insussistenza dell'obbligazione.

6.1 La tesi non è fondata.

Giova premettere che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale non ha natura costitutiva del credito, ma rappresenta un mero documento fiscale, idoneo a costituire elemento indiziario del rapporto sottostante, la cui fonte va rinvenuta nel titolo negoziale o nella prestazione effettivamente resa.

Invero, le vicende che incidono sulla fattura sotto il profilo contabile o fiscale non sono, di per sé, idonee a determinare l'estinzione del credito sul piano civilistico, ove questo risulti altrimenti provato.

Non rileva in questa sede accertare se ricorressero i presupposti, specificamente individuati, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile *ratione temporis*, per l'emissione, da parte del *CP_1* convenuto, delle note di variazione in diminuzione, e, pertanto, se l'ente avesse o meno il diritto di chiedere il recupero dell'Iva per le "prestazioni non eseguite" (fatture non pagate).

Deve pertanto ritenersi non condivisibile il ragionamento del c.t.u. - da cui il Giudice è chiamato a discostarsi, accogliendo le osservazioni di parte convenuta - nella parte in cui fa discendere automaticamente dall'integrale storno delle fatture comunali n. 2, 3 e 4 del 2016 l'inesistenza del credito sotteso, operando un non consentito passaggio dal piano fiscale-contabile a quello civilistico dell'obbligazione.

6.2 Nel caso di specie, dagli elementi istruttori acquisiti emerge la sussistenza del rapporto sostanziale e l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui le fatture si riferiscono, circostanze che parte attrice non ha validamente contestato nel merito.

A ben vedere, le fatture azionate si riferiscono alla retrocessione dei costi relativi ai servizi di "spazzamento" e alla quota parte di "ammortamento prd" e dei "costi generali di gestione" a carico diretto del Comune di CP_1 in base alle quote di competenza evidenziate nei PEF 2010, 2011 e 2012, ciò in conformità alle pattuizioni contrattuali a mente dell'art. 11, co. 1 della convenzione per la gestione della tariffa (cfr. doc. 2 fasc. conv.; id. doc. 4 fasc. att.), dove era previsto che *"Le spese attualmente sostenute dal CP_1 per i servizi di spazzamento, la quota di ammortamento della piattaforma ecologica e una quota parte dei costi generali di struttura (costi del personale del CP_1, così come indicate dal CP_1 ed evidenziate nel piano finanziario 2008 e anni successivi, saranno retrocesse da parte di CP_2 [poi Parte] entro 60 giorni alla data di emissione delle fatture in quote corrispondenti a quello effettivamente incassato per ogni ciclo di fatturazione (in 4 quote trattandosi di ciclo trimestrale)"*.

Il Comune ha prodotto anche il "prospetto contabile dei saldi a credito e a debito di [...] Controparte_9 verso il Comune al 31 dicembre 2015", allegato alla relazione asseverata resa il 30 maggio 2016 dalla società di revisione KPMG S.p.A. per le finalità previste dal D.lgs. n. 118 del 2011 e trasmesso dalla stessa Parte_6 a mezzo p.e.c. (cfr. doc. 4 e 5 fasc. conv.), da cui risultano iscritte al passivo, tra le "fatture da ricevere", proprio quelle relative ai costi diretti sostenuti dal CP_1 per il complessivo importo di € 91.416,34, oltre Iva. Il prospetto è altresì accompagnato da una nota esplicativa, sottoscritta dal responsabile amministrazione, finanza e controllo di Pt_1 (dott.ssa Testimone_1, dove si precisa che la voce "4. debiti per fatture da ricevere" riguarda *"le fatture da ricevere per prestazioni e/o servizi ricevuti sulla base di accordi e/o contratti sottoscritti con il Comune e per le quali non è stata ancora ricevuta la relativa fattura alla data del 31 dicembre 2015"* (cfr. doc. doc. 4b fasc. conv.).

6.3 A ciò si aggiunge un ulteriore e dirimente profilo.

Dall'esame dell'atto di citazione emerge, infatti, che Parte_1 ha espressamente dedotto di aver effettuato pagamenti in misura superiore al dovuto, sostenendo, su tale base, l'insussistenza di ulteriori crediti in favore del CP_1 e prospettando, in sostanza, un

meccanismo compensativo tra contrapposte poste creditorie, tra cui ha inserito il credito portato dalle fatture n. 2, 3 e 4 del 27.06.2016 (prodotte al doc. 9 fasc. att.).

Una simile impostazione difensiva risulta logicamente incompatibile con la successiva contestazione del suo fondamento.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nella tabella riprodotta nello stesso atto introduttivo (pag. 18, tabella n. 7, quinta, sesta e settima linea), dalla quale risulta che gli stessi importi sottesi alle tre fatture del 27.06.2016 erano state regolarmente registrate nella contabilità aziendale di **Parte_6** essendo i dati della tabella tratti dai “*documenti registrati in contabilità*”. Senonché, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (cfr. Cass. n. 3581/2024; Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 15832/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. n. 1444/2024; Cass. n. 1972/2023; Cass. n. 2514/2022; Cass. n. 128/2022; Cass. n. 35171/2021; Cass. n. 32935/2018; Cass. n. 3383/2005).

E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi la p.e.c. del 17.06.2016; cfr. doc. 4b fasc. conv.).

6.4 In applicazione dei principi sopra richiamati, deve pertanto affermarsi che il credito vantato dal **Controparte_1** sussiste indipendentemente dalla sorte delle fatture originarie, le quali, pur avendo perso efficacia quale titolo documentale utilizzabile ai fini fiscali, non incidono sulla fonte dell'obbligazione.

Né può ravvisarsi, nella condotta dell'ente, una manifestazione inequivoca di volontà abdicativa del diritto di credito, in assenza di elementi concludenti in tal senso, non potendo tale effetto essere desunto dalla sola emissione delle note di credito, avvenuta per “finalità fiscali” - come spiegato dalla sua difesa e dal c.t.p. nel corso delle o.p. (cfr. pag. 230 rel. CTU) - solo dopo l'ordinanza del 29 maggio 2017 che decise di sospendere il giudizio in attesa della formazione del giudicato amministrativo sulla questione pregiudiziale.

6.5 Con riferimento, invece, al residuo importo di € 18.238,38, oltre Iva, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.

Il **CP_1** non ha offerto adeguata prova in ordine al titolo giustificativo del riaddebito delle relative somme in capo ad **Parte_1** essendosi per essa limitata a richiamare

soltanto il prospetto contabile “aggiornato”, allegato alla p.e.c. del 12.07.2016, in cui tale importo (prima assente) è stato aggiunto tra le “fatture da ricevere” (cfr. doc. 5 fasc. conv.). Epperò tale documento, in assenza di produzione della relativa fattura e di ulteriori riscontri istruttori idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza del credito in oggetto, non è di per sé idoneo a integrare un riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e la conseguente inversione dell’onere della prova, che perciò continua a gravare sulla parte che lo deduce.

Diversamente da quanto osservato con riguardo alle fatture n. 2, 3 e 4 del 2016, rispetto alle quali la documentazione versata in atti e le stesse allegazioni attoree consentono di ritenere provato il fondamento giuridico della pretesa sottostante, nel caso del credito per l’importo di € 18.238,38 (oltre Iva) difettano gli elementi di allegazione e prova idonei a individuare con certezza la causa del preteso riaddebito.

Per tali motivi, l’importo dovuto da **Parte_6** in favore del **Controparte_1** **CP_1** deve essere determinato nella somma di € 91.416,34, oltre Iva dovuta come per legge, così per il complessivo importo di € 100.557,97.

6.6 Il **CP_1** attore in riconvenzionale, ha domandato anche la condanna della controparte al pagamento degli “interessi legali dal dovuto al saldo”.

Nei propri conteggi finali il consulente dell’ufficio, nel ritenere “insussistente” il credito pecuniario vantato dal **Controparte_1** per le fatture in discorso, in quanto “azzerato dalle note di credito”, ha così anche detratto dal totale la quota degli interessi moratori “maturandi”, come è dato evincere dalla tabella riepilogativa a pagina 20 dell’elaborato.

In ragione del fatto che è stato rideterminato il *quantum debeatur* in senso favorevole alla tesi del **CP_1** e che, per l’effetto, l’emissione delle note di credito non ha fatto venir meno gli effetti della mora (che non è esclusa né dalla illiquidità del credito, né dalla contestazione della misura di esso da parte del debitore; *ex multis*, cfr. Cass. n. 10599/2021), vale a dire, per quanto specificamente rileva, la debenza degli interessi moratori, occorre procedere alla loro liquidazione. Pacifico è che anche il **CP_1** abbia il diritto agli interessi commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002.

Con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “*nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e*

la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. n. 14911/2019; Cass. n. 28413/2024; Cass. n. 9556/2025).

L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende *ex lege* dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “*indipendentemente da una specifica richiesta del creditore*”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: “*a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, infatti, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*”. Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile *ratione temporis*, che “*gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento*”, poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “*senza che sia necessaria la costituzione in mora*”.

Ciò comporta che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, *ex lege*, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cfr. Cass. n. 36246/2022). E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 28413/2024).

6.7 Per il calcolo degli interessi moratori si ritiene di dover assumere, nel caso di specie, unicamente la sorte capitale e non l'importo totale delle fatture scadute (imponibile + Iva), dovendo presumersi (a fronte della sopravvenuta emissione delle note di credito) che l'importo dell'Iva non sia stato versato dal **CP_1** ovvero sia stato successivamente recuperato o comunque non faccia parte del montante.

Quanto invece alla durata, gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 11, co. 1 della convenzione del 2008 (“*60 giorni alla data di emissione delle fatture*”) e continuano fino al saldo effettivo; con la precisazione che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non ha interrotto la maturazione degli interessi moratori.

La mora, infatti, deriva da un inadempimento contrattuale che persiste indipendentemente dalle vicende processuali e dai tempi della durata del giudizio. Per sottrarsi agli effetti della mora ed in particolare al pagamento degli interessi, il debitore ha l'onere di ricorrere agli istituti dell'offerta formale (art. 1207 c.c.) o secondo gli usi (art. 1214 c.c.), depositando la somma che ritiene

effettivamente dovuta; in mancanza, la mora produrrà sempre i suoi effetti, anche limitatamente alla parte del credito che, all'esito del giudizio, risulterà in concreto dovuta.

I passaggi delle operazioni di calcolo degli interessi di mora sono rappresentati nella tabella che segue.

Periodo	Capitale	Tasso	Giorni	Interessi
26.08.2016 - 31.12.2016	€ 91.416,34	8,00%	127	€ 2.544,63
01.01.2017 - 30.06.2017	€ 91.416,34	8,00%	181	€ 3.626,60
01.07.2017 - 31.12.2017	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2018 - 30.06.2018	€ 91.416,34	8,00%	181	€ 3.626,60
01.07.2018 - 31.12.2018	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2019 - 30.06.2019	€ 91.416,34	8,00%	181	€ 3.626,60
01.07.2019 - 31.12.2019	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2020 - 30.06.2020	€ 91.416,34	8,00%	182	€ 3.646,64
01.07.2020 - 31.12.2020	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2021 - 30.06.2021	€ 91.416,34	8,00%	181	€ 3.626,60
01.07.2021 - 31.12.2021	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2022 - 30.06.2022	€ 91.416,34	8,00%	181	€ 3.626,60
01.07.2022 - 31.12.2022	€ 91.416,34	8,00%	184	€ 3.686,71
01.01.2023 - 30.06.2023	€ 91.416,34	10,50%	181	€ 4.759,91
01.07.2023 - 31.12.2023	€ 91.416,34	12,00%	184	€ 5.530,06
01.01.2024 - 30.06.2024	€ 91.416,34	12,50%	182	€ 5.697,87
01.07.2024 - 31.12.2024	€ 91.416,34	12,25%	184	€ 5.645,27
01.01.2025 - 30.06.2025	€ 91.416,34	11,15%	181	€ 5.054,57
01.07.2025 - 31.12.2025	€ 91.416,34	10,15%	184	€ 4.677,51
01.01.2026 - 18.04.2026	€ 91.416,34	10,15%	108	€ 2.745,50
Totale interessi moratori				€ 80.555,22
Capitale + interessi moratori				€ 171.971,56

6.8 Gli interessi sono stati pertanto calcolati sulla sorte capitale dovuta, con decorrenza dalla data di scadenza del termine contrattuale di pagamento delle tre fatture, applicando per ciascun semestre il tasso di riferimento BCE, come determinato nei decreti ministeriali vigenti *ratione temporis*, maggiorato di otto punti percentuali, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, con criterio dell'interesse semplice, su base annua di 365 giorni, senza capitalizzazione.

Il credito complessivamente dovuto da **Parte_6** al **Controparte_1**, per capitale e interessi, ammonta alla somma complessiva di € 171.971,56.

7. Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione finale del rapporto dare-avere tra le parti, con conseguente necessità di operare una valutazione unitaria delle poste attive e passive alla luce del riesame dei fatti e delle prove emerse all'esito del giudizio.

7.1 Nel presente caso, va esclusa ogni debenza del **CP_1** in relazione alla quota di minor fatturato di **Parte_6** rispetto alle previsioni dei PEF 2010-2012, nonché alla pretesa della quota insoluti; tra la neutralizzazione delle poste non più rilevanti, perché già definite, vi è anche la fattura n. VSP16-0113, risultata pagata dal **CP_1** anteriormente alla pendenza della lite. Tale sintesi tiene conto altresì del fatto che i pagamenti eseguiti da **Parte_6** al **Controparte_1** nel 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 73.285,44 non integrano eccedenze indebite, bensì adempimenti parziali di obbligazioni accertate come sussistenti (su cui v. pag. 16 rel. CTU)

7.2 Ritenuto provato il diritto di **Parte_6** ad essere ristorata dal **CP_1** per il ritardato pagamento di alcune fatture, previa declaratoria di nullità e sostituzione della clausola di cui all'art.

14.04 del contratto di servizi del 2014 perché gravemente iniqua sui termini della mora, nella misura di € 21.118,15, e, al contempo, il diritto del CP_1 di percepire da Parte_6 il rimborso delle quote di costi diretti sostenuti evidenziati nei PEF 2010-2012, oltre interessi di mora, per complessivi € 171.971,56, operata la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti fino a concorrenza nel rapporto di dare-avere tra le parti, Parte_1 va in definitiva condannata a versare al Controparte_1 la differenza tra le due somme, pari ad € 150.853,41.

Sul credito pecuniario così determinato matureranno altresì gli interessi, ai sensi di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

8. Nella regolamentazione delle spese del giudizio deve aversi riguardo al principio per cui l'unitarietà e la globalità del criterio della soccombenza comporta che, in relazione all'esito finale della lite, stante la reciproca parziale soccombenza, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vittoriosa, regolando il riparto delle spese giudiziali (v. Cass. n. 15483/2008).

Secondo il più recente arresto delle Sezioni Unite: *“L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).

8.1 Rientra, poi, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. n. 18128/2020; Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 15317/2013).

Anche la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. n. 2592/2025; Cass. n. 10411/2021; Cass. n. 2149/2014; Cass. n. 1703/2013).

8.2 Configurandosi nel caso in esame un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca, deve ritenersi prevalente quella dell'odierna attrice a fronte dell'accoglimento di un solo capo della domanda

(dell'importo di € 21.118,15) e del rigetto degli altri capi (di maggior valore), rispetto all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di pagamento (per l'importo di € 100.557,97, oltre interessi) avanzata dal convenuto.

È appena il caso di ricordare, inoltre, il principio giurisprudenziale secondo cui *“In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi maggiormente soccombente la parte la cui domanda accolta sia di minor valore”* (cfr. Cass. n. 31444/2023).

8.3 *Controparte_10* va, dunque, condannata al rimborso delle spese processuali in favore del *Controparte_1*, liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia con riferimento al “decisum” (ex art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55/2014) e non al “disputatum” (cfr. Cass. n. 30999/2023), operando la compensazione parziale delle spese nella misura di un quinto (1/5) tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00, tutte le fasi, par. medi).

8.4 Avendo nominato un consulente nel corso delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 201 c.p.c., le spese del c.t. di parte convenuta dott. *Per_2*, rientrando tra le spese processuali, vanno riconosciute e liquidate d'ufficio, anche in assenza del deposito della nota spese ed a prescindere dalla domanda di parte (come chiarito, da ultimo, da Cass. ord. n. 4600/2026 e da Cass. n. 6949/2026, in motiv. p. 4.5 ss. cui si rinvia), facendo applicazione, in via analogica e sussidiaria, delle tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d'ufficio, art. 2 (per la consulenza in materia contabile): ciò posto, si ritiene congruo l'importo di € 5.792,30 pari all'onorario massimo (calcolato sul valore del “decisum”) considerata l'entità e qualità delle osservazioni tecniche del c.t.p. allegate alla relazione del c.t.u., oltre contr. prev. e IVA, se dovuti, nella misura di legge.

8.5 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 11.09.2025, seguono i medesimi criteri e vanno poste, definitivamente, a carico di parte attrice nella misura di quattro quinti (4/5) e la residua parte di un quinto (1/5) a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:

- accertato il diritto di *Parte_1* agli interessi di mora commerciali per il ritardato pagamento, da parte del *Controparte_1*, delle fatture indicate in

motivazione, previa declaratoria di nullità ex art. 7 del D.lgs. n. 231/2002 e sostituzione *ex lege* della clausola di cui all'art. 14.04 del contratto di servizi del 29 gennaio 2014 perché gravemente iniqua sul saggio e sui termini della mora, nella misura di € 21.118,15, e, al contempo, il diritto del *Controparte_1* di ricevere da [...] *Parte_1*

Parte_1 il rimborso delle quote dei costi diretti di cui all'art. 11, comma 1 della convenzione di gestione TIA anni 2010, 2011 e 2012, oltre agli interessi legali di mora, per l'importo di complessivi € 171.971,56, operata nel rapporto di dare-avere tra le parti la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti fino a concorrenza, condanna per l'effetto

Parte_1 al pagamento in favore del *Controparte_1* della somma finale di € 150.853,41, oltre interessi legali che matureranno dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna *Parte_1* al rimborso in favore del *Controparte_1* [...] *CP_1* delle spese di lite che si liquidano in € 759,00 per integr. c.u., € 5.792,30 oltre accessori (se dovuti) per spese di c.t.p., € 11.282,40 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., € 4.253,00 fase dec., - € 2.820,60 per comp. parz.), oltre 15%rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 11.09.2025, a carico di *Parte_1* per i quattro quinti (4/5) e per un quinto (1/5) in capo al *Controparte_1*.

Così è deciso in Pavia, li 18 aprile 2026

Il Giudice

dott. Giacomo Rocchetti